



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

**RELAZIONE PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE SULLA SICUREZZA DEL
PERSONALE DELLE NAZIONI UNITE E DEL PERSONALE ASSOCIATO, FATTA A
NEW YORK IL 9 DICEMBRE 1994, E AL RELATIVO PROTOCOLLO FACOLTATIVO,
FATTO A NEW YORK L'8 DICEMBRE 2005**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Signore e Signori Consiglieri,

ho il piacere di presentare Loro per l'adesione la Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, fatta a New York il 9 dicembre 1994, e il relativo Protocollo facoltativo, fatto a New York l'8 dicembre 2005, entrati in vigore, rispettivamente, il 15 gennaio 1999 e il 19 agosto 2010.

La Convenzione costituisce il principale strumento internazionale volto a garantire la protezione del personale delle Nazioni Unite e del personale associato impegnato nello svolgimento di operazioni dell'Organizzazione, prevedendo specifici obblighi in materia di prevenzione, incriminazione delle condotte lesive, esercizio della giurisdizione, estradizione e cooperazione giudiziaria.

L'adozione della Convenzione risponde all'esigenza di rafforzare la tutela di persone che, nello svolgimento di funzioni internazionali, possono essere esposte a particolari rischi, soprattutto nell'ambito di operazioni di mantenimento della pace, di assistenza umanitaria e di consolidamento della pace. Il successivo Protocollo facoltativo del 2005 ha ampliato tale tutela, estendendone l'applicazione a ulteriori categorie di operazioni delle Nazioni Unite.

L'adesione ai due strumenti assume particolare rilevanza anche alla luce dell'attuale contesto internazionale, caratterizzato dalla prosecuzione di conflitti armati e crisi umanitarie che espongono il personale delle Nazioni Unite e quello associato a rischi significativi nello svolgimento delle proprie funzioni.

Articolato della Convenzione e del Protocollo

La Convenzione si compone di 29 articoli, mentre il Protocollo facoltativo è composto da 8 articoli.

L'articolo 1 della Convenzione contiene le principali definizioni, individuando, tra l'altro, le nozioni di "personale delle Nazioni Unite", "personale associato", "operazione delle Nazioni Unite", "Stato ospite" e "Stato di transito".



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

L'articolo 2 delimita l'ambito di applicazione della Convenzione, escludendo le operazioni autorizzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite come azioni coercitive ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, qualora il personale sia impiegato come combattente e trovi applicazione il diritto internazionale dei conflitti armati.

Il Protocollo facoltativo interviene proprio su tale ambito applicativo. L'articolo I stabilisce il rapporto tra il Protocollo e la Convenzione, mentre l'articolo II ne estende l'applicazione, includendo, oltre alle operazioni di mantenimento della pace e alle operazioni dichiarate caratterizzate da un rischio eccezionale, anche le operazioni delle Nazioni Unite finalizzate all'assistenza umanitaria, politica o allo sviluppo nell'ambito del consolidamento della pace, nonché le operazioni di assistenza umanitaria d'urgenza. È prevista, con riferimento alle operazioni condotte in risposta a una catastrofe naturale, la facoltà dello Stato ospite di escluderne l'applicazione mediante dichiarazione preventiva.

Gli articoli 3 e 4 della Convenzione prevedono misure volte a consentire l'identificazione del personale e dei mezzi impiegati nelle operazioni delle Nazioni Unite e stabiliscono che lo Stato ospite e l'Organizzazione concludano un accordo relativo allo status dell'operazione.

L'articolo 5 disciplina gli obblighi dello Stato di transito, chiamato ad agevolare il libero transito del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, nonché del relativo materiale.

L'articolo 6 stabilisce l'obbligo del personale di rispettare, fatti salvi i privilegi e le immunità di cui beneficia, le leggi e i regolamenti dello Stato ospite e dello Stato di transito. L'articolo 7 impone allo Stato ospite di adottare tutte le misure appropriate per garantire la sicurezza del personale dispiegato sul proprio territorio.

L'articolo 8 disciplina il caso di personale catturato o detenuto nell'esercizio delle proprie funzioni, prevedendone il rilascio o la restituzione all'Organizzazione senza che lo stesso venga sottoposto a interrogatorio. L'articolo III del Protocollo precisa che tale previsione non pregiudica il diritto dello Stato parte di esercitare la propria giurisdizione nazionale nei confronti del personale che abbia violato le leggi e i regolamenti dello Stato, purché tale esercizio non comporti violazione di altri obblighi internazionali.

Di particolare rilievo è l'articolo 9, che impone agli Stati parte di qualificare come reati, secondo la propria legislazione interna, determinate condotte commesse nei confronti del personale delle Nazioni Unite e del personale associato. Tra queste rientrano



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

l'omicidio, il sequestro o ogni altro attentato alla persona o alla libertà del personale, gli attentati violenti contro i locali ufficiali, il domicilio privato o i mezzi di trasporto, nonché la minaccia di commettere tali attentati. Sono altresì oggetto di incriminazione il tentativo e la partecipazione alle condotte illecite, anche in qualità di complice o organizzatore.

L'articolo 10 disciplina l'esercizio della giurisdizione penale. Gli Stati parte sono tenuti a stabilire la propria competenza quando l'infrazione sia commessa sul proprio territorio, a bordo di una nave o di un aeromobile ivi immatricolati, ovvero quando il presunto autore sia un loro cittadino. È inoltre prevista la facoltà di estendere la competenza ad ulteriori ipotesi. Di particolare importanza è il paragrafo 4, che impone allo Stato parte di stabilire la propria giurisdizione quando il presunto autore dell'infrazione si trovi sul proprio territorio e lo Stato non proceda alla sua estradizione. Si tratta della tradizionale clausola *aut dedere aut judicare*, posta a garanzia dell'effettività del sistema di repressione previsto dalla Convenzione.

Gli articoli 11 e 12 riguardano, rispettivamente, la cooperazione tra gli Stati parte nella prevenzione delle infrazioni e lo scambio di informazioni, attraverso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, relativamente ai presunti autori, alle vittime e alle circostanze delle infrazioni.

Gli articoli 13 e 14 prevedono che lo Stato sul cui territorio si trovi il presunto autore adotti le misure necessarie per assicurarne la presenza ai fini del procedimento penale o dell'extradizione e, qualora non proceda all'extradizione, sottoponga il caso alle proprie autorità competenti senza indebito ritardo.

L'articolo 15 disciplina l'extradizione, stabilendo che le infrazioni previste dall'articolo 9 siano considerate automaticamente incluse tra i reati estraibili nei trattati di estradizione esistenti o futuri tra gli Stati parte. La Convenzione può inoltre costituire, per gli Stati che subordinano l'extradizione all'esistenza di un trattato, la base giuridica per l'extradizione nei confronti di altri Stati parte.

L'articolo 16 disciplina la reciproca assistenza giudiziaria nei procedimenti relativi alle infrazioni previste dalla Convenzione.

Gli articoli 17 e 18 assicurano al presunto autore dell'infrazione il diritto a un trattamento e a un processo equi, nonché la tutela dei propri diritti in tutte le fasi del procedimento. È inoltre previsto il diritto di comunicare con un rappresentante dello Stato di cui è cittadino e l'obbligo di comunicare al Segretario Generale delle Nazioni Unite l'esito finale del procedimento.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

L'articolo 19 prevede l'obbligo per gli Stati parte di divulgare il contenuto della Convenzione nella misura più ampia possibile, anche attraverso programmi di istruzione e formazione.

Gli articoli 20 e 21 contengono clausole di salvaguardia, precisando che la Convenzione non incide sull'applicazione del diritto internazionale umanitario, sui diritti e doveri degli Stati in materia di ingresso nel proprio territorio, sul diritto a un adeguato indennizzo in caso di morte, invalidità, infortunio o malattia connessi al servizio, né sul diritto di legittima difesa.

Gli articoli da 22 a 29 contengono le disposizioni finali della Convenzione, relative alla composizione delle controversie, alla firma, alla ratifica e all'adesione, all'entrata in vigore, alla denuncia e ai testi facenti fede.

Il Protocollo facoltativo completa il quadro convenzionale attraverso le disposizioni relative all'ampliamento dell'ambito di applicazione della Convenzione e contiene, agli articoli da IV a VIII, le relative clausole finali in materia di firma, consenso a essere vincolati, entrata in vigore, denuncia e testi facenti fede. Il termine per la firma del Protocollo è scaduto il 16 gennaio 2007; per gli Stati che intendano divenirne parte residua pertanto la possibilità di aderire allo stesso.

Conformità con la legislazione sammarinese

La valutazione condotta dalla Direzione Affari Giuridici del Dipartimento Affari Esteri evidenzia come l'ordinamento della Repubblica di San Marino risulti, nel complesso, già sostanzialmente conforme ai principali obblighi derivanti dalla Convenzione e dal relativo Protocollo.

Le disposizioni relative alla sicurezza del personale, al rispetto delle leggi dello Stato ospite e dello Stato di transito, alla cooperazione amministrativa e allo scambio di informazioni non presentano, in linea generale, ostacoli derivanti dall'ordinamento interno. Si tratta, in larga parte, di obblighi destinati a trovare concreta applicazione nell'ipotesi in cui sul territorio sammarinese sia presente un'operazione delle Nazioni Unite o vi sia transito di personale e materiale ad essa collegato.

Analogamente, gli ordinari istituti dell'ordinamento sammarinese in materia di misure cautelari e di procedimento penale risultano, in linea generale, idonei a consentire l'adozione delle misure necessarie nei confronti di un presunto autore presente sul territorio della Repubblica di San Marino.

Per quanto concerne le disposizioni penali, il Codice Penale sammarinese, di cui alla Legge 25 febbraio 1974 n. 17 e successive modifiche e integrazioni, prevede fattispecie



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

generali idonee a ricomprendere sul piano materiale le principali condotte contemplate dall'articolo 9 della Convenzione, quali l'omicidio, il sequestro di persona, le lesioni personali e la minaccia, oltre alle disposizioni generali in materia di tentativo, concorso e partecipazione nel reato.

Sotto questo profilo, le condotte lesive nei confronti del personale delle Nazioni Unite e del personale associato risultano pertanto, in larga misura, già penalmente sanzionate dall'ordinamento sammarinese.

Permane tuttavia un profilo di possibile adeguamento normativo, in quanto non risulta attualmente prevista una fattispecie autonoma, né una specifica circostanza aggravante, che qualifichi espressamente come particolarmente grave l'attentato alla persona, alla libertà, ai locali ufficiali o ai mezzi di trasporto del personale delle Nazioni Unite e del personale associato. Analogamente, non risulta una disposizione specificamente riferita alla minaccia di commettere tali attentati allo scopo di costringere una persona fisica o giuridica a compiere o ad astenersi dal compiere un atto.

Un secondo profilo di attenzione riguarda l'articolo 10, paragrafo 4, della Convenzione. I criteri generali di territorialità e di nazionalità dell'autore sono già contemplati dall'ordinamento sammarinese secondo gli ordinari principi di applicazione della legge penale nello spazio. Non risulta tuttavia una disposizione che disciplini espressamente, con riferimento alle specifiche infrazioni previste dall'articolo 9, la competenza sussidiaria dello Stato quando il presunto autore si trovi sul territorio sammarinese e non venga estradato, come richiesto dalla clausola *aut dedere aut judicare*.

Per quanto concerne l'estradizione e l'assistenza giudiziaria, la Repubblica di San Marino dispone già di un articolato quadro convenzionale, costituito, tra l'altro, dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato con la Repubblica Italiana del 1939, dalla Convenzione europea di estradizione del 1957 e dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959. Tali strumenti forniscono una base già consolidata per la cooperazione giudiziaria internazionale e consentono di dare attuazione agli obblighi previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite.

In particolare, l'articolo 15 della Convenzione consentirebbe di considerare le infrazioni previste dall'articolo 9 quali reati estraibili nei rapporti tra gli Stati parte, rafforzando ulteriormente il quadro di cooperazione già esistente.

Le garanzie relative all'equo processo e alla tutela dei diritti del presunto autore risultano assicurate dai principi dell'ordinamento sammarinese in materia di diritti



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

fondamentali e garanzie processuali penali. L'obbligo di comunicazione al Segretario Generale delle Nazioni Unite dell'esito dei procedimenti presenta invece natura amministrativa e potrà essere attuato mediante l'individuazione dell'autorità nazionale competente.

Particolare attenzione merita infine il Protocollo facoltativo. Esso non introduce nuove fattispecie penali né ulteriori obblighi autonomi in materia di incriminazione, giurisdizione, estradizione o assistenza giudiziaria, ma estende l'ambito delle operazioni delle Nazioni Unite alle quali si applicano gli obblighi già previsti dalla Convenzione. Le valutazioni di conformità effettuate con riferimento agli articoli 9 e seguenti della Convenzione devono pertanto intendersi estese anche alle operazioni rientranti nell'ambito applicativo ampliato dal Protocollo.

L'adesione ai due strumenti non comporta, allo stato, l'assunzione di specifici oneri finanziari diretti né la creazione di nuovi organi o strutture operative. Gli eventuali interventi necessari risultano essenzialmente riconducibili all'adeguamento della normativa penale e della disciplina sulla competenza giurisdizionale nei due profili sopra evidenziati, nonché all'individuazione delle autorità nazionali competenti per gli adempimenti amministrativi e informativi previsti dalla Convenzione.

Sotto il profilo più generale, l'adesione assume rilievo anche quale strumento di tutela dei cittadini sammarinesi che, a titolo individuale o nell'ambito di organismi internazionali, possano essere chiamati a svolgere funzioni riconducibili alle categorie di personale protette dalla Convenzione. La natura internazionale dello strumento consente infatti di rafforzare, in via di reciprocità, la tutela del personale che opera nelle missioni e nelle attività delle Nazioni Unite, indipendentemente dallo Stato di cui tale personale abbia la cittadinanza.

In conclusione, la Direzione Affari Giuridici del Dipartimento Affari Esteri ritiene che l'ordinamento della Repubblica di San Marino risulti nel complesso largamente conforme agli obblighi derivanti dalla Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato e dal relativo Protocollo facoltativo.

Permangono, in particolare, due profili che potranno richiedere un mirato intervento di adeguamento: da un lato, la valutazione dell'opportunità di introdurre una specifica previsione penale riferita alle condotte commesse contro il personale delle Nazioni Unite e il personale associato, in modo da assicurare la piena corrispondenza con le prescrizioni dell'articolo 9; dall'altro, l'eventuale previsione espressa della competenza giurisdizionale sussidiaria richiesta dall'articolo 10, paragrafo 4, in attuazione del principio *aut dedere aut judicare*.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

L'adesione contestuale alla Convenzione del 1994 e al Protocollo facoltativo del 2005 rappresenterebbe un ulteriore passo nel percorso della Repubblica di San Marino di progressivo allineamento agli strumenti multilaterali delle Nazioni Unite e di rafforzamento della cooperazione internazionale in materia penale, consolidando al contempo il quadro di tutela del personale impegnato nelle attività dell'Organizzazione.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Signore e Signori Consiglieri,

in considerazione dell'importanza che la Convenzione e il Protocollo rivestono nel diritto internazionale contemporaneo, ho l'onore di richieder Loro l'adesione alla Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, fatta a New York il 9 dicembre 1994, e al relativo Protocollo facoltativo, fatto a New York l'8 dicembre 2005, dei quali il Congresso di Stato ha autorizzato l'avvio dell'iter per l'adesione da parte del Consiglio Grande e Generale, secondo le normative vigenti, con Delibera n. 8 del 25 agosto 2026 e la competente Commissione Consiliare ne ha preso atto il 10 settembre 2026.